

RAI WAY
STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
EX D.LGS. 231/2001



approvato dal Consiglio di Amministrazione di Rai Way S.p.A. del 30 luglio 2015

SOMMARIO

Articolo 1. Scopo e ambito di applicazione

Articolo 2. Composizione, nomina e requisiti soggettivi

Articolo 3. Cause di ineleggibilità o decadenza

Articolo 4. Durata in carica e cessazione

Articolo 5. Funzioni e poteri

Articolo 6. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Articolo 7. Informativa dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali

Articolo 8. Divieto di comunicazione e diffusione delle informazioni

Articolo 9. Convocazione, voto e delibere

Articolo 10. Modifiche

ARTICOLO 1
SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Per la completa osservanza ed interpretazione del Modello di Organizzazione e Controllo (di seguito “Modello”) viene istituito presso RAI WAY S.p.A. un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito “OdV”) in ordine al funzionamento, all’efficacia e all’osservanza del Modello adottato dalla società in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm. recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

1.2 All’Organismo di Vigilanza, sono attribuiti i poteri e le responsabilità necessari per lo svolgimento delle attività di vigilanza allo stesso demandate dal Decreto medesimo, inerenti al funzionamento, all’osservanza e all’aggiornamento del Modello di organizzazione e di gestione, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

1.3 Il presente Statuto, così come ogni suo aggiornamento, è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta dell’Organismo di Vigilanza medesimo, e costituisce a ogni effetto parte integrante del Modello, disciplinando il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, i criteri di nomina, revoca e cessazione, la durata in carica, nonché i poteri e i compiti ad esso attribuiti.

ARTICOLO 2
COMPOSIZIONE, NOMINA E REQUISITI SOGGETTIVI

2.1 L’Organismo è organo della Società con poteri di iniziativa, autonomia,

controllo caratterizzato da: indipendenza, professionalità e continuità d'azione. L'Organismo è costituito da tre componenti, di cui almeno uno esterno alla società.

Il ruolo di Presidente è sempre ricoperto dal membro esterno.

2.2 La nomina dell'Organismo è di competenza del Consiglio di Amministrazione, che provvede ad attribuire la Presidenza al componente esterno alla Società. La nomina di ciascun componente ha effetto dalla data di accettazione del nominato. L'organo di cui siano stati nominati per la prima volta o rinnovati i componenti in tutto o per almeno i 2/3 si considera costituito/ricostituito dalla data della prima riunione collegiale che dovrà avvenire in tempi ragionevolmente brevi rispetto alla nomina ed accettazione dell'incarico.

2.3 I componenti dell'Organismo sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, normativamente previsti per gli amministratori della Società, e di professionalità e competenza necessari al ruolo da ricoprire ferma restando la sussistenza dei requisiti di autonomia ed indipendenza nello svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 3 CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DECADENZA

3.1 Costituiscono cause di ineleggibilità o decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

a) la condanna - anche non definitiva - per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 o che comunque incidano sull'onorabilità e professionalità del soggetto;

- b) la condanna, con provvedimento anche di primo grado, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- c) la condizione giuridica di interdetto, inabilitato o fallito;
- d) l'applicazione di misure di prevenzione e di misure antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) l'aver rapporti di parentela, grado o di coniugio con Amministratori, Sindaci e Dirigenti della Società, ovvero l'essere legati alla Società, alla controllante Rai e alle Società controllate del medesimo Gruppo, da rapporti economici o di natura professionale o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse, tale da inficiare l'obiettività di giudizio;

3.2 I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità o in situazione di conflitto d'interessi con riguardo alle funzioni/compiti dell'Organismo di Vigilanza, impegnandosi, per il caso in cui si verificasse una delle predette situazioni – e fermo restando in tale evenienza l'assoluto e inderogabile obbligo di astensione – a darne immediata comunicazione al Vertice aziendale, al fine di consentire eventuali determinazioni da parte del Consiglio di Amministrazione, sentiti gli altri componenti dell'Organismo.

ARTICOLO 4

DURATA IN CARICA E CESSAZIONE

4.1 L'Organismo ha durata triennale. I componenti possono essere rinominati. Il componente permane comunque in carica sino all'accettazione del successore, salvo il caso in cui l'Organismo sia stato interamente rinnovato e integrato per i

2/3 dei componenti; in quest'ultimo caso il precedente componente rimarrà in carica sino alla prima riunione collegiale di tale Organismo interamente rinnovato o reintegrato.

4.2 La cessazione della carica di un componente in caso di mandato potrà essere determinata, oltre che dalla scadenza del mandato, da rinuncia, grave impedimento, morte, decadenza o revoca.

4.3 La rinuncia da parte di uno dei componenti dell'Organismo in corso di mandato può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata. Il componente rinunciario rimarrà comunque in carica fino all'accettazione del successore che dovrà intervenire in tempi ragionevoli. In caso di rinuncia di almeno i 2/3 dei componenti dell'Organismo, i componenti rinunciari rimarranno comunque in carica sino alla data della prima riunione collegiale dell'Organismo ricostituito con i loro successori.

4.4 In caso di cessazione per qualunque causa di uno o più componenti dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione della Società provvede senza ritardo alla sua/loro sostituzione, o se del caso anche alla nomina a Presidente dell'Organismo. Il/i componente/i nominato/i in sostituzione di un altro resta/no in carica fino alla scadenza naturale del mandato conferito all'Organismo.

4.5 In caso di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono assunte, fino all'accettazione dell'incarico da parte del nuovo Presidente, dal componente più anziano.

4.6 In caso di cessazione dell'Organismo per fine mandato, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza ritardo alla nomina del nuovo Organismo.

4.7 Al fine di tutelare l'Organismo dal rischio di ingiustificata revoca del mandato conferito ad uno o più dei suoi componenti, la revoca dell'incarico potrà

essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione sentiti gli altri componenti dell'Organismo e il Collegio Sindacale, soltanto per giusta causa. Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- a) un grave inadempimento ai propri doveri/funzioni, così come definiti nel Modello e nel presente Statuto;
- b) la condanna, anche in primo grado, della Società, ai sensi del Decreto, motivata sulla base dell'“*omessa o insufficiente vigilanza*” da parte dell'Organismo;
- c) il sorgere di una delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3.1;
- d) l'omessa comunicazione di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi;
- e) il venir meno del requisito dell'onorabilità o di altri requisiti previsti per la carica dal Modello o dal presente Statuto;
- f) la violazione del divieto di comunicazione e diffusione delle informazioni di cui al presente Statuto;
- g) ogni altra situazione che possa in concreto pregiudicare il corretto esercizio delle funzioni.

4.8 Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4.7, lettera b) e in quella di cui all'art. 3, comma 3.1, lettere a), b) e d), in casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e gli altri componenti dell'Organismo, può disporre, anche prima della pronuncia di primo grado, la sospensione del/i componente/i dell'Organismo coinvolto/i e la nomina del sostituto/i per la durata della sospensione stessa.

4.9 In caso di simultanea sospensione di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, anche nelle more della pronuncia di

primo grado, può disporre, sentito il Collegio Sindacale, la sospensione dell'Organismo e la nomina di un nuovo Organismo *ad interim*, per la durata della sospensione stessa, secondo le modalità indicate all'articolo 2.

ARTICOLO 5 FUNZIONI E POTERI

5.1 Allo scopo di assolvere alle funzioni indicate dal Decreto, l'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere i seguenti compiti:

- verificare l'efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, proponendo – laddove ritenuto necessario – eventuali aggiornamenti del Modello ex D.Lgs n. 231/01 con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa o dell'operatività aziendali e/o della normativa di riferimento;
- monitorare la validità nel tempo del Modello e delle procedure aziendali di riferimento promuovendo, anche tramite il previo coinvolgimento delle strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia; tale compito comprende la formulazione di proposte di adeguamento e la verifica dell'attuazione e della funzionalità delle soluzioni proposte;
- definire e curare, in attuazione del Modello, il flusso informativo che consenta all'Organismo di Vigilanza di essere periodicamente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire modalità di comunicazione, al fine di acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del Modello;

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello, anche mediante audizioni con i Responsabili delle strutture ritenute a rischio reato, e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi, dalle segnalazioni ricevute e/o dall'attività di vigilanza svolta;
- proporre, sulla base dei risultati ottenuti dall'attività di cui al punto precedente, l'elaborazione, l'integrazione o la modifica di procedure aziendali al fine di implementare un idoneo Modello ex D.Lgs n. 231/01;
- implementare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo nei confronti degli organi sociali competenti che consenta all'Organismo di riferire agli stessi in merito all'efficace osservanza del Modello ex D.Lgs n. 231/01;
- promuovere, con il supporto delle strutture organizzative aziendali competenti, un'adeguata formazione del personale della Società (e dei neo esponenti) mediante idonee iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- comunicare eventuali violazioni del Modello ex D.Lgs n. 231/01 agli organi/strutture organizzative competenti in base al sistema disciplinare ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale nel caso di violazione del Modello da parte di Amministratori o di Sindaci;
- ove lo ritenga opportuno e, in particolare, nel caso di processi integrati di Gruppo, attivare canali di comunicazione e iniziative congiunte con l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo;

- ove lo ritenga opportuno, coordinarsi con gli Organismi istituiti presso la società controllante e le altre Società facenti parte del medesimo Gruppo.;
- collaborare e coordinarsi, quando necessario, per ciò che rileva ai fini del D.Lgs n. 231/01 con la Commissione Stabile per il Codice Etico della Società, Codice che costituisce ad ogni effetto parte integrante del Modello;
- coordinarsi, quando lo ritenga opportuno o necessario, per ciò che rileva ai fini del D.Lgs n. 231/01 con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione della Società;
- espletare tutte le attività e gli adempimenti previsti e quant'altro ritenuto utile od opportuno ai fini dell'idoneità ed efficacia del Modello.

5.2 L'Organismo di Vigilanza, in quanto dotato di "*autonomi poteri di iniziativa e di controllo*", dispone sia della libertà di accesso alle informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e funzioni, sia della libertà di iniziativa quanto alla promozione di verifiche circa l'osservanza e l'attuazione del Modello presso le strutture aziendali ritenute a rischio reato.

5.3 In capo a tutte le strutture aziendali, ai dipendenti e ai membri degli organi sociali, sussiste l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni inoltrate dall'Organismo.

5.4 Le attività poste in essere dall'Organismo, nell'ambito dell'espletamento dei propri compiti, non possono essere sindacate da alcun organo o struttura aziendale.

5.5 Ai fini dello svolgimento delle funzioni e degli adempimenti elencati, l'Organismo può:

- a) dotarsi di un regolamento interno, che disciplini gli aspetti relativi all'espletamento della propria attività;

- b) accedere a ogni informazione o dato ritenuto utile, anche mediante richiesta o eventuale audizione ai responsabili delle strutture aziendali interessate;
- c) ricorrere, ove necessario o comunque utile per l'espletamento delle attività di competenza, a consulenti esterni di comprovata professionalità ed esperienza, nel rispetto delle modalità stabilite in ambito aziendale per l'attribuzione degli incarichi di consulenza ed in considerazione del budget assegnato, ferma restando la possibilità di richiedere al Consiglio di Amministrazione il superamento del budget fornendo adeguate motivazioni;
- d) procedere, qualora ritenuto necessario, all'audizione diretta di dipendenti, dirigenti, amministratori e/o membri del Collegio Sindacale della Società;
- e) richiedere informazioni a consulenti esterni, partner commerciali e revisori nell'ambito delle attività svolte per conto della Società;

5.6 Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi, quale supporto operativo, delle strutture aziendali ritenute utili a seconda delle attività da svolgere, tenuto conto delle competenze richieste.

5.7 A fini meramente istruttori, l'Organismo può inoltre delegare a uno dei componenti – tenuto conto della loro natura- specifici adempimenti ed attività, con l'obbligo di riferire in merito all'Organismo. In ogni caso, anche in ordine a specifici adempimenti delegati dall'Organismo a singoli membri o per esso svolti da strutture aziendali, permane la responsabilità collegiale dell'Organismo medesimo.

5.8 L'Organismo ha un'autonomia di mezzi finanziari e logistici, che ne garantisce la piena operatività. A tal fine il Consiglio di Amministrazione di Rai Way, in sede di formazione del *budget* aziendale, destina risorse finanziarie

adeguate all'Organismo, da impiegarsi in relazione alle spese inerenti l'esercizio delle sue funzioni. Di tali eventuali spese l'Organismo fornisce apposito rendiconto.

5.9 A supporto dell'Organismo è istituita una Segreteria Tecnica che opera nell'ambito della Unità Organizzativa Affari Legali e Societari e Segreteria del Consiglio di Amministrazione. La stessa ha il compito di curare gli adempimenti amministrativi necessari per il funzionamento dell'Organismo e le attività di supporto.

ARTICOLO 6

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO

6.1 In conformità a quanto previsto dal Modello, l'Organismo è informato in merito ad ogni notizia rilevante ai fini dell'applicazione del Modello stesso e del suo eventuale aggiornamento.

6.2. I flussi informativi verso l'Organismo si riferiscono alle seguenti due categorie di informazioni:

- flussi informativi "ad hoc", indirizzati all'Organismo da esponenti aziendali o da terzi, concernenti possibili criticità attuali o potenziali, la possibile commissione di reati o comunque eventuali violazioni del Modello;
- flussi informativi periodici da parte di Responsabili Interni, nominati nell'ambito delle strutture aziendali coinvolte in attività sensibili.

6.3 I flussi informativi "ad hoc" debbono essere attivati in presenza delle seguenti circostanze:

- a) notizie in qualsiasi forma assunte aventi ad oggetto:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, riguardanti la Società, anche nei confronti di ignoti, per i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto;
 - le richieste di assistenza legale da parte dei dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati previsti dal Decreto;
 - le notizie relative ad eventuali procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate, ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
 - i rapporti dai quali possano emergere elementi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
 - l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra un Destinatario del Modello (es. dirigente, dipendente, collaboratore, consulente, fornitore, ecc.) e la Società;
 - eventuali infortuni gravi sul luogo di lavoro, ovvero provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in tema di sicurezza e salute sul lavoro;
- b) informazioni concernenti la possibile commissione di reati o comunque violazioni del Modello e quindi in particolare:
- la commissione di reati o di illeciti amministrativi o il compimento di atti diretti alla realizzazione degli stessi;
 - comportamenti non in linea con le previsioni del Modello e con i relativi protocolli attuativi;

- variazioni delle procedure, del sistema di procure/deleghe aziendali e/o della struttura organizzativa aziendale rilevanti in relazione a quanto previsto dal Modello;

- operazioni che presentino profili di rischio per la commissione dei suddetti reati o illeciti amministrativi.

6.4 L'Organismo avrà cura di verificare costantemente il flusso di informazioni e segnalazioni verso il medesimo Organismo, realizzato attraverso un canale informativo dedicato (al riguardo utilizzando un apposito indirizzo di posta elettronica).

6.5 L'Organismo programma riunioni periodiche con il Collegio Sindacale, il Comitato Controllo e Rischi e la Società di Revisione. Può, inoltre, in qualunque momento, attivare uno scambio di informazioni con i suddetti organi.

ARTICOLO 7

INFORMATIVA DELL'ORGANISMO NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI

7.1 L'Organismo di Vigilanza riferisce agli organi societari, in merito all'attuazione del Modello ex D. Lgs. n. 231/01 e all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse di cui sia venuto a conoscenza. In particolare, l'Organismo di Vigilanza predispone una relazione semestrale per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sull'attività svolta nel corso del semestre di riferimento.

7.2 Nell'ambito della relazione l'Organismo informerà gli organi sociali indicando: i) le proprie eventuali osservazioni sulla effettività ed efficacia del Modello, con indicazione delle integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie, ii) l'eventuale necessità di aggiornamento del Modello a seguito delle modifiche

interventive a livello legislativo ovvero nell'assetto societario e organizzativo, iii) le principali rilevazioni effettuate e le azioni da porre in essere.

7.3 Nell'ottica di assicurare un efficace collegamento e coordinamento con l'Organismo di Vigilanza della controllante Rai Spa, l'Organismo di Vigilanza della Società trasmette la relazione semestrale di cui al punti precedenti anche all'Organismo di Vigilanza della controllante, ferma restando la presenza di adeguati obblighi di riservatezza in capo ai membri di quest'ultimo.

7.4 L'Organismo, inoltre, dovrà riferire senza indugio al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali violazioni del Modello poste in essere dal Presidente, dall'Amministratore Delegato, da un Consigliere di Amministrazione, da un Dirigente della Società, da un Sindaco o dalla società di revisione.

7.5 L'Organismo riferisce, infine, all'Amministratore Delegato sia questioni urgenti o rilevanti sia tutti i casi in cui lo ritenga necessario o opportuno per lo svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi di cui al Decreto, al Modello e al presente Statuto.

ARTICOLO 8

DIVIETO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

8.1 I componenti dell'Organismo, i membri delle strutture aziendali e i consulenti esterni di cui esso dovesse avvalersi, sono tenuti al più stretto riserbo e non possono comunicare e/o diffondere notizie, informazioni, dati, atti e documenti comunque acquisiti nell'esercizio delle proprie attività, fatti salvi gli obblighi di comunicazione e/o diffusione previsti dal Modello e dal presente Statuto, nonché dalle normative vigenti.

ARTICOLO 9
CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE

9.1 L'Organismo si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le riunioni sono convocate ad iniziativa del Presidente, ovvero su richiesta congiunta degli altri componenti (fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 9.2 in caso di assenza di convocazione).

9.2 Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza della maggioranza assoluta e, in caso di assenza di convocazione, della totalità, dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, o in caso di assenza di quest'ultimo dal componente più anziano assistito da un segretario nell'ambito della Segreteria Tecnica.

9.3 Le delibere dell'Organismo sono adottate con voto palese a maggioranza assoluta dei presenti, e motivate con espressa indicazione dell'eventuale posizione minoritaria. Ove tale posizione minoritaria sia espressa dal presidente, di ciò viene data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale.

9.4 Il verbale della riunione, sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal segretario, deve essere conservato agli atti.

9.5 E' fatto obbligo a ciascun componente dell'Organismo di dare previamente notizia agli altri componenti di ogni possibile interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi, con un'attività dell'Organismo, precisandone in particolare la natura, i termini, l'origine e la portata, e astenendosi in ogni caso dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'attività stessa.

9.6 Della eventuale situazione di cui al comma precedente deve essere data evidenza nel verbale dell'Organismo.

9.7 Nel caso di cui al comma 9.5, ove al componente dell'Organismo sia stata delegata un'attività ai sensi dell'art. 5, comma 5.7, lo stesso deve astenersi dal compierla e investire della questione l'intero Organismo.

9.8 L'Organismo può deliberare di procedere, nel corso delle riunioni, ad audizioni di dipendenti della Società, di componenti di organi societari e di consulenti esterni. Le suddette audizioni devono essere verbalizzate.

ARTICOLO 10 MODIFICHE

10.1 Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione della Società su proposta dell'Organismo

Roma, 23 luglio 2015